

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 18.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI TOMMASO (nella stagione sportiva 2017/18 tesserato come calciatore per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MILANESE MAURO (nella stagione sportiva 2017/18 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), CERNE MAURO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), MACRÌ FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 1496/1194 pf17-18 GP/GT/ag del 6.8.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 5 marzo 2018 notiziava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che la Società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal 3 agosto 2017 aveva tesserato il giovane calciatore Rossi Tommaso (nato il 17 maggio 2002 e residente nel Comune di Este, in Provincia di Padova), in presunta violazione dell'art. 40, comma 3 NOIF; si precisava nello scritto che la Società, ai fini del tesseramento in oggetto, non aveva presentato alla Presidenza Federale l'istanza di deroga prevista dalla suddetta norma.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le opportune indagini, accertava che il calciatore di che trattasi era stato in effetti tesserato dalla Società US Triestina Calcio 1918 Srl nella stagione sportiva 2017/2018 con decorrenza dal 3 agosto 2017 e che aveva disputato 29 incontri con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C Under 17; tale tesseramento era avvenuto senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del calciatore da almeno sei mesi nella regione della Società e, comunque, senza il parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, sicché risultava violata la norma di riferimento, contenuta nell'art. 40 comma 3 NOIF.

Acquisiti (oltre alla nota sopra indicata) l'atto di tesseramento del calciatore, i certificati di residenza e dello stato di famiglia dello stesso, le 29 distinte delle gare alle quali il calciatore

aveva preso parte, la Procura Federale, in data 6 agosto 2018, deferiva a questo Tribunale il calciatore Tommaso Rossi ed i Sigg.ri Mauro Milanese, amministratore unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, Mauro Cerne e Francesco Macrì, nella loro qualifica di dirigenti della Società e per le funzioni di sottoscrittori delle distinte delle gare della squadra della US Triestina Calcio 1918 Srl, nelle quali figurava il nominativo del Rossi; queste le contestazioni: al Rossi ed al Milanese, violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione all'art. 40 comma 3 NOIF; al Cerne ed al Macrì, violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF.

Veniva, altresì, deferita la Società US Triestina Calcio 1918 Srl ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS – FIGC per le violazioni ascritte al suo presidente ed ai propri tesserati.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Enrico Liberati, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per Milanese Mauro, di mesi 3 (tre) per Cerne Mauro, di mesi 1 (uno) per Macrì Francesco; squalifica di 9 (nove) gare ufficiali per Rossi Tommaso; per la Società US Triestina Calcio 1918 Srl punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Serie C Under 17 della corrente stagione sportiva ed ammenda di € 3.000,00 (tremila).

Per i deferiti è comparso, munito di delega, l'Avv. Nicola Paolini che ha chiesto il rigetto del deferimento a motivo della insussistenza delle incolpazioni.

Egli ha dedotto che nello specifico si era trattato di un tesseramento in deroga, nei confronti del quale né la LND, né il Settore Giovanile e Scolastico avevano mosso censure; ha aggiunto che all'epoca del fatto (cioè del tesseramento del Rossi) la Società era stata ripescata in Lega Pro e che neppure i competenti uffici di detta Lega avevano eccepito alcunché in merito al tesseramento.

La Procura Federale, in replica, ha precisato che era stato il Settore Giovanile e Scolastico a segnalare il caso e che ciò comprovava che il tesseramento non era ritenuto conforme alla norma.

La decisione

Ai sensi dell'art. 40 comma 3 NOIF, il tesseramento dei calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede della Società per la quale viene richiesto il tesseramento, oppure – aggiunge la norma – se la Società del tesseramento ha sede in una provincia di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da almeno sei mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

L'organo giudicante sportivo ha affermato, in fattispecie analoghe, *“che la ratio della norma (...) e quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il*

tesseramento, ovvero e al massimo in una provincia di altra regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia” (cfr. Corte Federale d’Appello 9.3.2018 in CU n. 088/CFA, di conferma della decisione di questo Tribunale 25.1.2018 in CU n. 37/TFN).

Nel caso che occupa, è documentalmente provato che il calciatore, nato il 17 maggio 2002, all’epoca del tesseramento afferente la stagione sportiva 2017/2018 non aveva ancora compiuto il 16° anno di età e risultava residente con il proprio nucleo familiare in Este, Provincia di Padova.

Alla richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del Rossi, atleta proveniente dalla AC Este Srl, inoltrata dalla US Triestina Calcio 1918, era stato allegato il solo certificato contestuale di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e nascita del calciatore, rilasciato dal Comune di Este il 20 luglio 2017, ma nulla era stato documentato in relazione all’elemento temporale della residenza, né era stata richiesta al Settore per l’attività giovanile e scolastica l’autorizzazione in deroga ai fini del tesseramento, adempimento questo che si rendeva oltre modo necessario in quanto la Provincia della sede della Società richiedente il tesseramento non è confinante con quella di residenza del calciatore; neppure risultava documentata l’iscrizione o la frequenza scolastica del calciatore.

È evidente, pertanto, che la richiamata norma di cui al comma 3 dell’art. 40 NOIF non abbia trovato da parte della Società compiuta applicazione.

Per incidens, va rilevato che il calciatore Rossi Tommaso, allo stato attuale e con decorrenza dal 03.08.2017, risulta tesserato a tutti gli effetti per la US Triestina Calcio Srl per cui la sua partecipazione alle gare di campionato, di cui al deferimento, appare del tutto regolare.

In questa precisa ottica, il deferimento del Rossi non è meritevole di accoglimento in quanto non sussistono elementi probatori idonei a sorreggere l’imputazione del ragazzo e l’asserzione di una sua responsabilità diretta per inosservanza dell’art. 40 comma terzo NOIF.

La norma, peraltro, pone a carico della Società l’incumbente sicché, in assenza di una precisa norma dell’ordinamento sportivo previsiva di oneri a carico dell’atleta, non è possibile addebitare colpe al calciatore altrimenti introducendosi una anomala forma di responsabilità oggettiva a contrario.

Parimenti, non è suscettibile di accoglimento il deferimento dei due dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra, Cerne Mauro e Macrì Francesco, che avevano sottoscritto le distinte delle gare, alle quali aveva partecipato il Rossi.

I predetti, invero, nell’effettuare detta sottoscrizione, avevano dichiarato, come è di norma, che tutti i calciatori componenti la squadra della US Triestina Calcio Srl, quindi anche il Rossi, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza; ciò corrispondeva al vero, essendo il Rossi tesserato a tutti gli effetti per la Società che lo impiegava.

Peraltro, la nota della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, descritta in premessa, era datata 5 marzo 2018 ed era pervenuta alla Procura Federale l’8 marzo successivo, dunque a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla richiesta di tesseramento del calciatore; sicché, appariva plausibile che si potesse essere ingenerato nei dirigenti accompagnatori il

convincimento che il tesseramento era andato a buon fine e che l'impiego del calciatore nelle gare di campionato fosse lecito.

Si riscontra, di contro, fondato il deferimento del presidente e legale rappresentante della US Triestina Calcio 1918 Srl, all'epoca del fatto nella persona del Sig. Milanese Mauro.

Egli, prima di sottoscrivere la richiesta di aggiornamento della tessera del calciatore Rossi, avrebbe dovuto verificare, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, una volta accertata che la residenza del calciatore e del suo nucleo familiare risultava essere in regione diversa rispetto a quella della Società e in provincia non confinante con quella della sede della Società (tanto più che non risultava certo l'elemento temporale della decorrenza della suddetta residenza), avrebbe dovuto onerarsi di richiedere al Settore per l'attività giovanile e scolastica l'autorizzazione al tesseramento, così detto in deroga. Ciò che egli ha ommesso di fare.

La condotta tenuta si pone, pertanto, come concausa efficiente e determinante dell'evento.

Essa si sostanzia in una ingiustificata omissione di controllo sugli atti della Società da parte dell'organo di rappresentanza della stessa Società; circostanza che è stata correttamente evidenziata nel capo d'incolpazione di cui al deferimento e compatibile con la violazione dei principi posti dall'art. 1bis CGS – FIGC.

La violazione deve essere sanzionata nella misura chiesta dalla Procura Federale e riportata nel dispositivo che segue, a nulla rilevando che il tesseramento di che trattasi fosse stato ratificato dagli organi competenti, tanto da essere tuttora in corso.

Il proscioglimento del calciatore Rossi e dei dirigenti Cerne e Macrì porta a derubricare l'incolpazione della Società US Triestina Calcio Srl, che deve pertanto rispondere della sola responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 4 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale, anche in questo caso nella misura chiesta dalla Procura Federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico di Rossi Tommaso, Cerne Mauro e Macrì Francesco, che proscioglie; accoglie il deferimento a carico di Milanese Mauro, nella qualità, al quale infligge l'inibizione di mesi 4 (quattro); accoglie il deferimento a carico della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, alla quale infligge l'ammenda di € 3.000,00 (tremila).

[39] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 1448/1311 pf17-18 GT/GC/blp del 3.8.2018).

Il deferimento

I calciatori, già tesserati della AS Melfi Srl, a nome Battaglia Simone, Bruno Francesco, De Angelis Gianluca, De Vena Alessandro, Degiosa Roberto, Demontis Andrea, Esposito Alessio, Ferraro Agnello, Filomeno Francesco, Foggia Ciro, Gammone Antonio, Gava Eddi, Gragnaniello Raffaele, Grea Alessio, Laezza Giuliano, Mangiacasale Fabio, Marano Francesco, Obeng Francis

e Romeo Samuele, con scritto 13 aprile 2018 a firma dell'Avv. Luca Miranda, denunciavano alla FIGC Lega Pro, alla Co.Vi.So.C. ed alla Procura Federale che la Società AS Melfi Srl, anch'essa raggiunta da tale scritto, aveva rilasciato a predetti tesserati la Certificazione Unica 2018 (mod. CUD), certificativa della percezione di redditi 2017: redditi che tuttavia gli stessi tesserati negavano di avere realmente percepiti.

La Procura Federale, effettuate le conseguenti indagini, accertava la effettiva sussistenza della denunciata difformità, afferente l'anno 2017, tra gli emolumenti effettivamente ricevuti dai tesserati ed il dichiarato da parte della Società Melfi, sicché, con atto datato 3 agosto 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Maglione, quale Presidente all'epoca del fatto della Società Melfi, al quale veniva contestata la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC (violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza) per aver consegnato agli ex tesserati di cui sopra la descritta erronea certificazione, attestante la percezione di redditi mai realmente corrisposti.

Veniva, altresì, deferita la Società AS Melfi Srl in relazione all'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la colpa ascritta al proprio rappresentante legale.

La memoria difensiva

La Società AS Melfi Srl ed il Sig. Giuseppe Maglione hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 12 ottobre 2018, con la quale chiedono: declaratoria di incompetenza di questo Tribunale con conseguente improcedibilità/inammissibilità del deferimento, nonché la carenza di legittimazione ad agire in capo alla Procura Federale; in subordine, proscioglimento; in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento del deferimento, la sanzione della semplice ammonizione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale (Dr. Luca Scarpa) la quale ha illustrato il deferimento, descritto le implicazioni fiscali derivanti dalla violazione ascritta ai deferiti, chiesta l'inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Maglione e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della Società, motivando la richiesta di pena alla luce della sopravvenuta circostanza che la Società in data 12 ottobre 2018 aveva rettificato le precedenti certificazioni.

Per i deferiti è comparso l'Avv. Gaetano Aita, già estensore della memoria, che si è riportato allo scritto difensivo ed ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di competenza funzionale e territoriale del tribunale Federale nazionale, sollevata dalla difesa dei deferiti nella memoria difensiva in favore del Comitato Regionale per la Basilicata (Tribunale periferico). L'eccezione riposa sul rilievo che la società deferita sin dalla stagione precedente a quella in corso milita nel Campionato di Eccellenza di detta Regione.

La difesa articolata l'eccezione sull'assunto che il fatto contestato dalla Procura Federale, posto a base del deferimento, consiste nella emissione del CUD, avvenuta in data 28 febbraio 2018, per cui doveva applicarsi l'art. 32 ter comma 6 CGS - FIGC, in forza del quale "è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale

il Tribunale Federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione" (virgolettato il testo della norma).

L'eccezione è fondata

La violazione dedotta in deferimento si è consumata *in actu* nel momento stesso della emissione del CUD, avvenuta il 28 febbraio 2018.

È con l'emissione del CUD, infatti, che la società ha posto in essere la condotta ritenuta lesiva dei valori protetti dall'ordinamento sportivo.

La circostanza che all'atto della corresponsione degli emolumenti (stagione sportiva 2016/2017) la Società militasse nel Campionato Lega Pro è irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie illecita poiché non si pone in rapporto di presupposizione consequenzialità con l'evento e neppure come atto prodromico di una fattispecie a formazione progressiva.

Ciò che rileva, infatti, è esclusivamente il dato storico della condotta palesatasi il 28 febbraio 2018. È in questo preciso e unico momento che la società ha tenuto il comportamento attizio generativo, come causa e come effetto, della presunta difformità ordinamentale.

Ebbene, a quella data la Società era militante nel Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata per cui la competenza a decidere non può che spettare alla sezione periferica del Tribunale Federale sedente nel territorio della regione Basilicata, ai sensi dell'art. 30 commi 3 e 4 CGS – FIGC.

Il motivo va pertanto accolto ed assorbiti gli altri.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza; indica la competenza del Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione.

(42) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRISI GIROLAMO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), BATTISTA GIUSEPPE (Calciatore, matricola 5.646.701, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS), CANANZI PASQUALE (all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), FERRARO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE - (nota n. 1573/1336 pfl7-18 GC/GP/rc dell'8.8.2018).

Il deferimento

Con nota del 8 agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Sig.ri Guerrisi Girolamo (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), Battista Giuseppe (Calciatore, matricola 5.646.701, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS), Cananzi Pasquale (all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), Ferraro Francesco (all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese) e la Società ASD Calcio Cittanovese, per rispondere:

Guerrisi: in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'osservanza degli atti e delle

norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Battista e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare Calcio Cittanovese – Gravina del 25/11/2017, Calcio Cittanovese – Taranto del 09/12/2017 e Calcio Cittanovese – Roccella del 06/01/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali;

Battista: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato le gare Calcio Cittanovese – Gravina del 25/11/2017, Calcio Cittanovese – Taranto del 09/12/2017 e Calcio Cittanovese – Roccella del 06/01/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società ASD Calcio Cittanovese, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;

Cananzi: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Battista Giuseppe, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;

Ferraro: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Battista Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;

ASD Calcio Cittanovese: in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto rispettivamente ascritto al Signor Girolamo Guerrisi (già suo Presidente all'epoca dei fatti), nonché ai Signori Giuseppe Battista (calciatore), Pasquale Cananzi e Francesco Ferraro (dirigenti accompagnatori).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati e per i deferiti Guerrisi Girolamo, Cananzi Pasquale, Ferraro Francesco e la Società ASD Calcio

Cittanovese, l'Avv. Vincenzo Infantino, munito di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Guerrisi Girolamo, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 (gg. 40), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per il Sig. Cananzi Pasquale, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 (gg. 20), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta); per il Sig. Ferraro Francesco, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3 (gg. 10), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Calcio Cittanovese, sanzione base penalizzazione di punti 3 (tre), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e ammenda di € 600,00 (seicento), diminuita di 1/3 (1 punto ed € 200,00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e ammenda di € 400,00 (quattrocento).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Guerrisi Girolamo, Cananzi Pasquale, Ferraro Francesco e la Società ASD Calcio Cittanovese, a mezzo del proprio difensore Avv. Vincenzo Infantino, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per Battista Giuseppe.

Il dibattimento

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Battista Giuseppe la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata *“per tabulas”*.

Il Tesserato, che ha ritenuto di non presentare difese e che neppure è comparso all'odierna convocazione, ritualmente notificata, ha svolto attività agonistica nella condizione di svincolato.

Più in particolare, egli, svincolato al termine della stagione 2016/2017, ha ripreso l'attività sportiva nella stagione 2017/2018 senza tuttavia essere tesserato per la società a favore della quale ha erogato le sue prestazioni.

Il deferimento s'appalesa, pertanto, fondato con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, ritenute congrue, salvo quanto appena precisato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Guerrisi Girolamo, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);

per il Sig. Cananzi Pasquale, inibizione di giorni 40 (quaranta);

per il Sig. Ferraro Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);

per la Società ASD Calcio Cittanovese, penalizzazione di punti 2 (due), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e ammenda di € 400,00 (quattrocento).

Infligge al Sig. Battista Giuseppe, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali e con decorrenza dal primo tesseramento utile.

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIBBA MODOU (all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5, del CGS, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento Federale) - (nota n. 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.8.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.08.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Dibba Modou, all'epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5 del CGS, avendo svolto attività rilevante per l'Ordinamento Federale per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice, nonché degli artt. 39 delle NOIF, per aver egli disputato le gare Mezzalara – Virtus Vecomp del

30/03/2018, Rimini – Mezzolara del 7/04/2018, Imolese – Mezzolara del 14/04/2018, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società SSD Mezzolara, senza averne titolo perché non tesserato.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 23.05.2018 il Dipartimento Interregionale L.N.D. segnalava alla Procura Federale, con nota prot. 866.13/mdA/segreteria/fc l'irregolarità di cui in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale, espletata l'indagine di rito, incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Il deferimento riguardava il solo Dibba Modou, avendo gli altri incolpati Sigg.ri Giancarlo Cantelli (Presidente), Luigi Presato e Alfonso Ammendola (dirigenti accompagnatori) nonché la stessa SSD ARL Mezzolara raggiunto un accordo ex art. 32 sexies comma 1 del CGS ed essendo pertanto stata definita nei loro confronti l'azione disciplinare.

Il deferito non ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica a carico dell'incolpato Dibba Modou, da scontarsi in caso di futuro nuovo tesseramento, in gare ufficiali.

Per il deferito nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata *“per tabulas”*.

Il sig. Dibba è stato utilizzato dalla società Mezzolara in posizione irregolare di non tesserato. Di tale condizione egli non poteva non esserne cosciente e consapevole essendo richiesto, per il tesseramento, il consenso dell'atleta. La sua condotta, pertanto, integra la fattispecie dell'illecito contestato.

Il deferimento della Procura Federale s'appalesa, pertanto, fondato con accoglimento delle richieste sanzionatorie ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Dibba Modou per i fatti a lui addebitati.
- dispone irrogarsi al medesimo la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in caso di futuro nuovo tesseramento, in gare ufficiali.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con

l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 18.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TESSARI GABRIELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), AGRESTI FEDERICO (all'epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), SOCIETÀ ASD PRO SAN BONIFACIO - (nota n. 1456/1230 pf17-18 GP/AA/mg del 3.8.2018).

Il deferimento

- Con nota del 3 agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Sig.ri Tessari Gabriele, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio, e Agresti Federico, all'epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2017/2018 con n. 21 calciatrici (ovvero *Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, Cumerlato Martina, De Gregori Giulia, Faccio Giulia, Ferrolì Federica, Fortin Silvia, Frigotto Eveljn, Guiotto Valeria, Lovato Nicole, Lunardi Giulia, Mantoan Silvia, Menti Michela, Pirmati Alessandra, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada*) entro il termine previsto dalla normativa Federale; nonché la Società ASD Pro San Bonifacio, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 ottobre 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Gabriele Tessari;
- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Federico Agresti;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la ASD Pro San Bonifacio.

È comparso personalmente il Sig. Federico Agresti anche per delega degli altri deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 6 giugno 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 3 agosto 2018, è fondato e va accolto nei sensi e statuizioni che seguono.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND, del 16/04/2018 n. 294, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito dell'accordo economico *da parte della ASD Pro San Bonifacio – serie B, degli accordi economici relativi a n. 21 calciatrici: Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, Cumerlato Martina, De Gregori Giulia, Faccio Giulia, Ferrolì Federica, Fortin Silvia, Frigotto Eveljn,*

Guiotto Valeria, Lovato Nicole, Lunardi Giulia, Mantoan Silvia, Menti Michela, Pirmati Alessandra, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada.

Dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società ASD Pro San Bonifacio ha fatto pervenire in Procura Federale una memoria difensiva con la quale rilevava che:

- 15 atlete (Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, De Gregori Giulia, Ferroli Federica, Fortin Silvia, Lovato Nicole, Mantoan Silvia, Menti Michela, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada) nella s.s. 2017/2018 avevano svolto esclusivamente attività di Calcio a 5 nel Campionato Regionale Veneto di Serie C2 girone A;

- 6 atlete (Cumerlato Martina, Faccio Giulia, Frigotto Evelyn, Guiotto Valeria, Lunardi Giulia e Firmati Alessandra) non avevano svolto alcuna attività per la Società, in quanto alcune trasferitesi altrove e altre non più presentatesi.

La Procura Federale avviava a tal fine un supplemento di indagine dalla quale risultava che:

- le 15 atlete, indicate dalla Società ASD Pro San Bonifacio come calciatrici non partecipanti al Campionato Nazionale di Calcio a 11, a seguito di apposita verifica sull'anagrafe Federale AS400 e di una nota di chiarimento pervenuta dalla Divisione Femminile il 13.07.2018 risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11; -
- le restanti 6 atlete, a seguito di apposita verifica sull'anagrafe Federale AS400, risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11. Seguiva l'atto di deferimento.

Il Tribunale, alla luce dei fatti emersi e all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, ravvisa sussistenti profili di responsabilità in capo ai deferiti. I fatti accertati dalla Procura sono stati adeguatamente e sufficientemente provati.

Segnatamente, ciò che rileva ai fini della fondatezza della incolpazione è il fatto storico e oggettivo della presenza delle atlete sull'anagrafe Federale AS400, ivi iscritte con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente al tesseramento per i Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11.

La circostanza che poi le atlete non avessero partecipato agli allenamenti e anche alle partite del relativo campionato, se può valere come circostanza attenuante sotto il profilo soggettivo della condotta ascritta agli incolpati ai fini della giusta determinazione della sanzione da applicare al caso concreto (le atlete non sono mai state utilizzate nel Campionato a 11 né avrebbero preso parte ai relativi allenamenti), non esime comunque i medesimi dalla violazione consumata costituendo il suddetto tesseramento sufficiente indice di prova della responsabilità.

Il comportamento dei deferiti si concretizza, dunque, nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis* comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 94 *ter* co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone: " (...) *Gli accordi relativi ai Campionati*

di calcio femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (...); Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice”).

Il Tribunale, per le ragioni dianzi esposte, reputa procedere in via equitativa ad una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale attesa la natura e l'entità degli illeciti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Gabriele Tessari;
- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Federico Agresti;
- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la ASD Pro San Bonifacio.

[41] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIOCCHETTI MARCO GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Lucchese Femminile), SOCIETÀ ACF LUCCHESE FEMMINILE - (nota n. 1536/1266 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

Il deferimento

Con nota del 7 agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Chiocchetti Marco Giovanni, Presidente e legale rappresentante della ACF Lucchese Femminile per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Galluzzi Virginia per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa Federale;
- la Società ACF Lucchese Femminile, di appartenenza del deferito al momento della commissione dei fatti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferito ha fatto pervenire in data 15/10/2018 memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati si è riportato all'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Marco Giovanni Chiocchetti;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la ACF Lucchese Femminile.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 3 luglio 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 7 agosto 2018, è fondato e va accolto nei sensi e statuizioni che seguono.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile del 16/04/2018, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito dell'accordo economico della calciatrice Galluzzi Virginia da parte della Società ACF Lucchese Femminile.

Nella memoria difensiva, i deferiti hanno riconosciuto il mancato deposito dell'accordo economico giustificando, tuttavia, l'omissione con la circostanza che *"il contratto della Galluzzi Virginia è saltato nel fare le copie e pertanto non è stato trasmesso"*.

Il Tribunale, alla luce dei fatti emersi e all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, ravvisa sussistenti profili di responsabilità in capo ai deferiti. I fatti accertati dalla Procura sono stati adeguatamente e sufficientemente provati.

Non possono trovare positivo accoglimento le giustificazioni addotte dai deferiti.

Il Collegio richiama sul punto il noto principio ordinamentale di autoresponsabilità, in forza del quale il comportamento omissivo giuridicamente rilevante è quello tenuto in violazione non solo di una norma di legge bensì anche delle regole di diligenza e correttezza richieste al soggetto; ragion per cui, l'autore dell'omissione risponde di questa quante volte l'azione che avrebbe dovuto compiere ricadeva sotto la sfera del proprio dominio e controllo e l'impiego della diligenza media avrebbe evitato l'evento.

Nel caso di specie, l'incedere dei fatti e della condotta, se può valere come circostanza attenuante sotto il profilo soggettivo della condotta ascritta agli incolpati ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, non esime i medesimi dalla violazione consumata alla luce del menzionato principio applicato alla fattispecie in esame e tenuto conto del nesso di causalità esistente tra condotta omissiva ed evento, quest'ultimo diretta e immediata conseguenza della prima.

In ragione di ciò, alla luce dei fatti emersi e all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis* comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 94 *ter* co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone: " [...] *Gli accordi relativi ai Campionati di calcio femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (...); Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice*").

Il Tribunale, valutata la condotta tenuta in concreto dai deferiti, le argomentazioni addotte a giustificazione nonché la natura ed entità degli illeciti contestati, reputa giusto procedere ad una riduzione, in via equitativa, delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Marco Giovanni Chiocchetti;
- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la ACF Lucchese Femminile.

[43] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL - (nota n. 1537/1267 pfi7-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).

Il deferimento

Con nota del 7 agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Visentini Mario, Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 6 calciatori (Cristian Bala, Jonatan Alberto Alessandro, Gianni Careri, Enrico Gherardi, Davide Masiero e Pierangelo Tarantino) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa Federale; nonché la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, si è riportato all'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Visentini Mario;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 3 luglio 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 7 agosto 2018, è privo di fondamento.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND, del 22/2/2018 n. 668.23, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito degli accordi economici di n. 6 calciatori (Cristian Bala, Jonatan Alberto Alessandro, Gianni Careri, Enrico Gherardi, Davide Masiero e Pierangelo Tarantino) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa Federale.

Dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società Delta Calcio Rovigo ha fatto pervenire in Procura Federale, in data 18/7/2018, una memoria difensiva con la quale rilevava che gli accordi economici dei sei atleti erano stati spediti con raccomandata A/R ricevuta dal Dipartimento Interregionale LND in Roma, Piazzale Flaminio n. 9 in data 30 agosto 2018 ed esibiva, a tal fine, sia gli accordi economici sottoscritti che la cartolina di ricevimento postale.

La Procura Federale replicava, nell'atto di deferimento che: *“la produzione delle sole ricevute di spedizione e di ricevimento della raccomandata del 30/08/2017 non consente di ritenere provato il contenuto della raccomandata medesima e, conseguentemente, l'invio dei detti accordi economici, in assenza peraltro di una nota di accompagnamento alla citata comunicazione che indichi un elenco dei documenti trasmessi”*.

Ad avviso di questo Tribunale, il deferimento non è meritevole di un positivo scrutinio per le seguenti considerazioni.

Quando si spedisce una raccomandata (o quando la si riceve) la prova legale della sua consegna è data dall'avviso di ricevimento (taluni, impropriamente, la chiamano “ricevuta di

ritorno”). Questo talloncino, però, indica solo la data e il soggetto che ha firmato, al momento della ricezione dell’atto, sul registro del postino, ma non specifica “cosa” materialmente la busta contenesse né se, al suo interno, vi fossero effettivamente tutti i fogli necessari per comprendere il significato della comunicazione. Insomma, la raccomandata a.r. dà la certezza della effettiva spedizione della missiva, ma non del suo contenuto.

Il tema è rappresentato quindi dalla *“presunzione di corrispondenza di contenuto”*.

Secondo il più recente e rimeditato orientamento della Cassazione, condiviso dal Collegio, sussiste una presunzione di corrispondenza tra la raccomandata effettivamente ricevuta dal destinatario e la copia che il mittente esibisce, asserendo di avere spedito.

La questione si era posta per le cartelle di pagamento di Equitalia.

La Cassazione in passato aveva statuito che spettava al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non poteva sottrarsi Equitalia, laddove aveva inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contestava di averla ricevuta oppure ne contestava il contenuto. È onere del mittente (Equitalia) si legge in alcuni passaggi delle decisioni della Cassazione (sent. n. 2625/2015) fornire la dimostrazione dell’esatto contenuto della raccomandata. In mancanza di tale dimostrazione, la prova dell’avvenuta notifica della cartella veniva meno e quindi la notifica stessa era nulla. In sintesi, le notifiche da parte della Società di riscossione sono legittime, ma cadono se, in giudizio, il contribuente si limita ad affermare che il contenuto del plico è diverso da quello che Equitalia sostiene che sia e se quest’ultima non dà prova contraria, ossia dell’effettivo contenuto della raccomandata.

Tale orientamento è stato di recente capovolto dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (cfr. sezione I, 22 maggio 2015, n. 10630).

La Corte ha chiarito, *re melius perpensa*, che la prova del ricevimento di una raccomandata (con l’avviso di ricevimento) comporti sì, sempre, la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ma spetta al destinatario della stessa dimostrare che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso. Dunque è quest’ultimo che, se vuol contestare l’effettivo contenuto della raccomandata, deve dare prova di ciò che dice.

Negli stessi termini è intervenuta in misura ancor più approfondita sempre la Suprema Corte, sezione V, 22 giugno 2018, n. 16528 la quale ha ribadito che (pag. 29/32): *“la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass. ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell’onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella*

fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto. Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito). Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte dei fogli che componevano la cartella di pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata”.

Facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, non può non evidenziarsi che la raccomandata A/R risulta correttamente spedita dalla Società sportiva alla LND (che ha comprovato documentalmente la circostanza); la raccomandata risulta, altresì, ricevuta dal suo destinatario, come confermato *per tabulas* dalla stessa Procura Federale nell'atto di deferimento.

Per contro, non è stato fornito dal destinatario del plico (LND), e nel procedimento in esame dalla Procura Federale sulla quale incombevano i relativi accertamenti istruttori, alcuna prova circa il diverso contenuto della busta o l'assenza al suo interno dei documenti recanti gli accordi economici con i 6 calciatori.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rigetta il deferimento per infondatezza degli atti di incolpazione e, per l'effetto, proscioglie i deferiti dalle contestazioni loro ascritte.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 24 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina